

che su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;

b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.

4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

(*Titoli di prelazione*).

Sopprimerlo.

*18. 13. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

*18. 24. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo

*18. 25. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

*18. 26. Mascia, Mantovani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. — 1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito di un piano programmato dal Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all'ingresso sono rilasciate dalle questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera, dopo l'esame di tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:

a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istituzione e di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate all'inserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei

paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese o con enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;

b) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;

c) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia il cui il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;

d) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di una società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall'articolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia ».

****18. 4.** Leoni, Soda, Turco, Nigra.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. — 1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nell'ambito di un piano programmato dal Ministro dell'interno, d'in-

tesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all'ingresso sono rilasciate dalle questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera, dopo l'esame di tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:

a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istituzione e di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate all'inserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese o con enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;

b) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;

c) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia il cui il

tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;

d) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di una società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall'articolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia ».

****18. 13-bis.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: ART. 23. — (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente: ART. 23-bis. — (Attività formativa nei Paesi di origine).

***18. 14.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: ART. 23. — (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente: ART. 23-bis. — (Attività formativa nei Paesi di origine).

***18. 27.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal

seguito: ART. 23. — (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente: ART. 23-bis. — (Attività formativa nei Paesi di origine).

***18. 29.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

****18. 31.** Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso ART. 23, al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

****18. 32.** Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 23, al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda

farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

***18. 2.** Sinisi, Bellillo, Lumia, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

***18. 7.** Turco, Leoni, Soda, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 23, al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto d'ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

***18. 15.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine;

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

****18. 5.** Soda, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

****18. 17.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché

con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.

****18. 33.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, dopo le parole: organizzazioni nazionali aggiungere le seguenti: e territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali.

18. 34. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.

***18. 18.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.

***18. 35.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.

***18. 36.** Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con possibile conclusione del processo formativo in Italia.

****18. 19.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con possibile conclusione del processo formativo in Italia.

****18. 37.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 2.

***18. 20.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 2.

***18. 38.** Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 2.

***18. 39.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 3.

****18. 21.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 3.

****18. 40.** Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 4.

***18. 22.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sopprimere il comma 4.

***18. 41.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, presentando entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.

7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce, in particolare, il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e prestazione di garanzia.

****18. 23.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, presentando entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio,

copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.

7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce, in particolare, il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e prestazione di garanzia.

****18. 42.** Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da al-

meno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, presentando entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.

7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce, in particolare, il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

8. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attua-

zione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e prestazione di garanzia.

****18. 43.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23, sostituire la rubrica con la seguente: Formazione professionale nei Paesi di immigrazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Formazione professionale nei Paesi di immigrazione.

18. 12. Turco, Soda, Leoni, Nigra

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Gli imprenditori, titolari, soci o rappresentanti legali, regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle camere di commercio, che intendano farsi garanti dell'ingresso di uno straniero non comunitario, per assumerlo presso le proprie aziende o le consociate, devono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con richiesta nominativa presso lo sportello unico per l'immigrazione. A tale fine è destinata una percentuale adeguata della quota complessiva degli ingressi prevista in eventuali decreti per gli ingressi successivi a quello annuale.

18. 11. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. (*Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro*). 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta no-

minativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonché per la conferma annuale dell'iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

18. 01. Soda, Turco, Leoni.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 7)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

(Lavoro stagionale).

1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — *(Lavoro stagionale)* — 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verificano le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagio-

nale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Lavoro stagionale).

Sopprimerlo.

***19. 4.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***19. 12.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimerlo.

***19. 13.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***19. 15.** Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 1.

****19. 5.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 1.

****19. 17.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: , che verifica nel termine di cinque giorni fino alla fine del periodo.

***19. 2.** Sinisi, Buemi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1 capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: , che verifica nel termine di cinque giorni fino alla fine del periodo.

***19. 6.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1 capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: , che verifica nel termine di cinque giorni fino alla fine del periodo.

***19. 19.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: italiani o comunitari.

****19. 8.** Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: italiani o comunitari.

****19. 21.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1 capoverso ART. 24, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o comunitari aggiungere le seguenti: o non comunitari regolarmente soggiornanti.

19. 22. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 2.

***19. 3.** Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 2.

***19. 9.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 3.

19. 24. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 4.

19. 25. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 5.

19. 27. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: maggiormente.

19. 28. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 24, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le intese nazionali stipulate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, raggiunte sulla presente materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.

19. 10. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 24, sopprimere il comma 6.

19. 29. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso ART. 24, alla rubrica, dopo la parola: stagionale aggiungere le seguenti: e di apprendistato.

19. 11. Landi di Chiavenna.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 8)ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 20.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*(Ingresso e soggiorno
per lavoro autonomo).**Sopprimerlo.*

***20. 4.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***20. 5.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.

***20. 6.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***20. 7.** Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: comporta la fino alla fine del comma con le seguenti: può dar luogo alla revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero.

****20. 3.** Turco, Soda, Leoni, Nigra.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: comporta la fino alla fine del comma con le seguenti: può dar luogo alla revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero.

****20. 9.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: revoca fino alla fine del comma con le seguenti: pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dell'espulsione.

20. 2. Leoni, Turco, Soda, Nigra.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 9)ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE

ART. 21.

(Attività sportive).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso

degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

(Attività sportive).

Sopprimerlo.

***21. 3.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***21. 4.** Leoni, Bellillo, Boato, Buemi.

** Il deputato Leoni ha ritirato la propria firma.*

Sopprimerlo.

***21. 5.** Mascia, Mantovani.

Sopprimerlo.

***21. 6.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, comma 1, lettera *p*), sono aggiunte, alla fine, le parole: « nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività

sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante ».

****21. 2.** Soda, Turco, Leoni, Bielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. — 1 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, comma 1, lettera *p*), sono aggiunte, alla fine, le parole: « nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante ».

****21. 7.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a per-

sone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio; ».

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

21. 9. Turco, Leoni, Soda, Nigra.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:

« r-bis) infermieri professionali assunti da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza a favore di persone non autonome;

r-ter) operatori di assistenza assunti da famiglie, da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza domiciliare a favore di persone non autonome ».

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

21. 8. Zanettin, Palma, Campa.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente *con le seguenti:* sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. È consentito al datore di lavoro di assumere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori della categoria di cui alla lettera f) del comma 1, che presso lo stesso datore di lavoro abbiano svolto il periodo di addestramento o di formazione professionale e che abbiano

completato, presso il paese di origine, il percorso scolastico o formativo adeguato »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

21. 1. Bielli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. Dopo l'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente:

« ART. 27-bis. (Istituzione dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari). — 1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20 comma 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 4133, presso il Ministero delle Finanze è istituito l'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari — A.T.E.

2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 1.2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei Cittadini Extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.

4. L'A.T.E. (Anagrafe Tributaria Cittadini Extracomunitari) assolve alla finalità di:

a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;

b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l'A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:

- a) permesso di soggiorno;
- b) contratto di lavoro;
- c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;
- d) partite IVA;
- e) posizione INPS/INAIL;
- f) dichiarazioni dei redditi;
- g) iscrizione ad albi;
- h) ogni fonte di informazione a cui l'A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.

6. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.

7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario dovrà indicare all'A.T.E. un proprio conto corrente bancario e/o postale e/o valutano che lo stesso dovrà utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.

9. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché della presente legge, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi e/o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno ».

21. 01. Landi di Chiavenna.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 10)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

(Accesso ai corsi delle università).

1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:

« 5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Accesso ai corsi delle università).

Sopprimerlo.

***23. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Sopprimerlo.

***23. 3.** Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***23. 6.** Mascia, Titti De Simone.

Sopprimerlo.

***23. 7.** Boato, Bellillo, Leoni, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: da almeno un anno.

23. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: titolo di studio superiore conseguito in Italia aggiungere le seguenti: o, se conseguito all'estero, equipollente.

23. 5. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

(A.C. 2454 ed abb. — Sezione 11)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto e delle leggi e regolamenti vigenti in materia »;

c) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione).

Sopprimerlo.

***24. 1.** Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.

***24. 8.** Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.

***24. 9.** Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.

***24. 10.** Mascia, Vendola.